



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 66/25 del 23.12.2015

Direttive per l'esercizio delle funzioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea gran turismo ed autorizzati in genere con tariffa remunerativa del costo. Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21.

Art. 1 (Ambito applicativo)

1. Le presenti direttive si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale di linea gran turismo (con prevalenti finalità turistiche) ed autorizzati in genere, come definiti dalla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, su strada svolti ed esercitati senza oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione.

2. Qualsiasi azienda, purché in possesso dei requisiti richiesti, può essere autorizzata, previa presentazione di apposita istanza, ad effettuare i servizi di trasporto di cui al comma 1, senza discriminazione motivata dalla nazionalità o dal luogo di stabilimento, a condizione che:

- sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone (AEP) e dell'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN), ai sensi del Regolamento CE 1071/2009;
- risponda ai requisiti legali in materia di sicurezza stradale per quanto concerne le norme applicabili ai conducenti ed ai veicoli.

3. L'autorizzazione all'esercizio dei servizi di cui al comma 1, ai sensi della L.R. n. 21/2005 è regolata dalle presenti direttive nonché, per i servizi rientranti nella competenza non regionale, da eventuali ulteriori atti regolamentari delle Amministrazioni territorialmente competenti per cui le presenti direttive costituiscono linee guida.

Art. 2 (Definizioni)

1. I servizi di trasporto pubblico locale di linea gran turismo, con prevalenti finalità turistiche, ed autorizzati in genere, ai sensi delle presenti direttive sono definiti "**servizi commerciali di trasporto**" caratterizzati da:

- offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di persone;
- itinerari, orari e frequenze predeterminati;
- svolgimento continuativo o periodico;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 66/25 del 23.12.2015.

- finalità prevalentemente turistica per i servizi di gran turismo;
 - tariffa remunerativa del costo liberamente determinata dall'esercente il servizio;
 - organizzazione e gestione economicamente autonoma, derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della pubblica amministrazione.
2. Amministrazione competente: l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio commerciale di trasporto, come individuata al successivo articolo 3.

Art. 3 (Competenza)

1. In relazione alla competenza, i servizi si suddividono in servizi commerciali di trasporto:
 - urbani, comunali o di area urbana;
 - provinciali;
 - regionali.
2. In relazione all'ambito territoriale su cui operano, i servizi si suddividono in servizi commerciali di trasporto:
 - urbani, comunali o di area urbana, quelli che si svolgono all'interno del territorio di un solo comune, di uno o più comuni limitrofi o di area urbana.
Nel caso di servizi che si svolgono nel territorio di più comuni, la competenza è del comune in cui, sulla base del programma di esercizio, il servizio richiesto effettua la maggiore percorrenza annua.
Nel caso di servizi che si svolgono su un'area urbana formalmente costituita (es. città metropolitana, unione di comuni e loro associazioni), la competenza è del relativo ente di governo.
 - provinciali, quelli che collegano:
 - due o più comuni di una stessa provincia non in continuità urbana;
 - il territorio di una provincia con aree periferiche del territorio di altra provincia limitrofa;
 - il territorio di uno o più comuni con il relativo capoluogo di provincia.
 - regionali: i restanti servizi.

Art. 4 (Autorizzazione all'effettuazione del servizio)

1. I servizi commerciali di trasporto sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validità di tre anni, rinnovabile, rilasciata entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, fatto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 66/25 del 23.12.2015.

salvo quanto previsto dalla normativa in materia di sospensione dei termini di conclusione del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1, l'azienda richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere iscritta nel registro delle imprese istituito presso le Camere di Commercio;
- b) essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone (AEP) e dell'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN), ai sensi del Regolamento CE 1071/2009;
- c) applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
- d) rispettare le disposizioni del Regolamento CE 1370/2007 e della L.r. n. 21/2005 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
- e) disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio;
- f) disporre di veicoli, classificati ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 22 giugno 2000, n.215 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 dicembre 2003, non acquistati con sovvenzioni pubbliche, escluse quelle di cui hanno beneficiato la totalità delle aziende nazionali o, se sovvenzionati, per i quali sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione d'uso al trasporto pubblico;
- g) al fine della tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza dei viaggiatori, utilizzo di veicoli a ridotto impatto ambientale, in conformità alla normativa vigente;
- h) disporre di un numero di mezzi compatibile con il programma orario di esercizio ed il percorso richiesto.
- i) avere la disponibilità degli stalli di capolinea e/o fermata, nonché l'eventuale nulla osta al transito da parte dell'ente proprietario delle strade per i servizi effettuati mediante l'impiego di trenini gommati conformi alla normativa vigente. Sugli spazi individuati dovranno sussistere tutte le necessarie condizioni di sicurezza e regolarità per lo svolgimento del servizio di trasporto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 66/25 del 23.12.2015.

3. L'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione al servizio commerciale di trasporto, laddove necessario, e dietro formale istanza dell'azienda di trasporto, rilascia specifico nulla osta all'immatricolazione dei veicoli necessari per l'esercizio del servizio di linea autorizzato e nulla osta all'alienazione degli stessi quando non più necessari per lo svolgimento del medesimo servizio;
4. In caso di servizi commerciali di trasporto esercitati per un periodo di tempo non superiore a 180 giorni all'anno, l'Amministrazione competente potrà autorizzare l'impiego eccezionale di mezzi immatricolati ad altro titolo, purché gli stessi siano compatibili con il rispetto degli standard qualitativi richiesti e con i servizi per i quali gli stessi sono stati autorizzati.
5. L'autorizzazione rilasciata all'azienda di trasporto non costituisce diritto di esclusiva per l'effettuazione del servizio.

Art. 5 (Istanza di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione)

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di un servizio commerciale di trasporto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, o da un suo delegato previsto di procura speciale, è presentata all'Amministrazione competente, come individuata al precedente art.3, secondo la modulistica predisposta dalla medesima Amministrazione.
2. L'istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - a) denominazione o ragione sociale dell'azienda, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA, numero di iscrizione al registro delle imprese, le generalità del legale rappresentante. In caso di raggruppamento di aziende, tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle aziende costituendo il raggruppamento;
 - b) possesso dell'Autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone (AEP) e all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN), ai sensi del Regolamento CE 1071/2009. In caso di raggruppamento di aziende tali dichiarazioni devono essere fornite anche da ciascuna delle aziende costituendo il raggruppamento;
 - c) disponibilità di veicoli, con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, anno di immatricolazione, uso in base al quale sono immatricolati;
 - d) che i veicoli di cui alla lettera c) non sono stati acquistati con sovvenzioni pubbliche, escluse quelle di cui hanno beneficiato la totalità delle aziende nazionali o, se sovvenzionati, per i



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 66/25 del 23.12.2015.

quali sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione d'uso al trasporto pubblico;

- e) disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio dei servizi commerciali di trasporto, nel rispetto della vigente natura giuridica dei rapporti di lavoro e dei contratti collettivi di categoria;
 - f) disponibilità di impianti e strutture idonee per assicurare il servizio di trasporto;
 - g) rispetto delle disposizioni del Regolamento CE 1370/2007 e della L.r. n. 21/2005 in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima azienda gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico. In caso di riunione di aziende tale dichiarazione deve essere fornita anche da ciascuna delle aziende riunite;
 - h) essere in regola con i versamenti di imposte e tasse;
 - i) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
- 3.** L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
- a) elenco materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio con l'indicazione, per ciascuno, delle rispettive caratteristiche (fabbrica, modello, telaio, targa, lunghezza, numero di posti (a sedere, in piedi e per persone a ridotta capacità motoria), potenza, tipo di alimentazione, classe ambientale, data di prima immatricolazione, data di acquisto, data ultima revisione, scadenza assicurazione RCA, tipologia dei servizi per i quali i mezzi sono eventualmente già stati immatricolati e l'ente che ne ha autorizzato l'immatricolazione) e copia delle carte di circolazione, comprensivo anche dei mezzi di riserva;
 - b) programma di esercizio del servizio richiesto, con l'indicazione delle fermate previste, degli orari di partenza e arrivo ai capolinea e alle fermate intermedie, delle distanze progressive, del periodo e della frequenza di esercizio; programma di esercizio che costituirà parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione;
 - c) documentazione cartografica relativa sia al percorso, con evidenza dei sensi di marcia, sia all'ubicazione dettagliata dei capolinea e delle fermate richieste, con l'indicazione delle relative coordinate; dovrà inoltre essere specificato, per ciascuna fermata, se la medesima coincide o meno con fermate già esistenti. La cartografia sarà in scala 1:10.000 per il percorso e in scala adeguata per i dettagli delle fermate e dei capolinea;
 - d) relazione illustrativa del servizio e delle caratteristiche delle località che si intendono collegare, contenente anche la proiezione della domanda media di trasporto prevista;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 66/25 del 23.12.2015.

- e) sistema tariffario, con l'indicazione della tipologia dei titoli di viaggio e delle relative tariffe, nonché delle eventuali prestazioni o servizi accessori compresi nella stessa;
- f) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'azienda nonché, nel caso di aziende riunite, di tutti coloro che producono dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del DPR 445/2000.

4. Le aziende che intendono rinnovare, senza modifiche, l'autorizzazione di un servizio commerciale di trasporto già autorizzato, devono presentare apposita istanza all'Amministrazione competente, almeno 45 giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione vigente, mediante l'utilizzo della modulistica predisposta dalla medesima Amministrazione.

I termini per il rilascio dell'autorizzazione al rinnovo, senza modifiche, sono pari a 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di sospensione dei termini di conclusione del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii.

5. L'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione al servizio commerciale di trasporto, sarà competente anche al rilascio del titolo legale di cui all'art.87, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii..

Art. 6 (Verifica di compatibilità)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Amministrazione competente verifica la coerenza, la compatibilità e la non sovrapposizione con i servizi di trasporto pubblico locale programmati - urbano ed extraurbano - soggetti ad obblighi di servizio pubblico per i quali siano previsti oneri a carico della pubblica amministrazione e, quindi, regolati con apposito contratto di servizio. Per tale verifica l'Amministrazione valuterà l'eventuale sottrazione di utenza ai servizi di TPL programmati in base alle caratteristiche del servizio proposto, con particolare riferimento al percorso, al programma di esercizio, alle tariffe ed all'offerta di ulteriori servizi complementari.

2. L'Amministrazione competente rilascia l'autorizzazione nel caso in cui i servizi commerciali di trasporto risultino compatibili con quelli di TPL programmati e, ove non risultino compatibili, al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

- a) il servizio proposto garantisca livelli e qualità non inferiori a quelli programmati (numero di corse, quadro orario, mezzi utilizzati, tariffe);
- b) a seguito della modifica dei contratti di servizio relativi ai servizi programmati, che consentano economie della spesa pubblica;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 66/25 del 23.12.2015.

3. L'Amministrazione competente, onde garantire il massimo rispetto del principio di libera concorrenza, qualora il numero di richieste di autorizzazioni su linee particolarmente profittevoli dovesse incidere sul livello di congestionamento del traffico veicolare, può prevedere un numero massimo di servizi da autorizzare, o distanziamenti temporali rispetto ai servizi programmati, attraverso procedura ad evidenza pubblica.

Art. 7 (Comunicazione inizio servizio)

1. L'azienda, appena ricevuta l'autorizzazione dell'Amministrazione competente, contenente il programma di esercizio provvisorio, dovrà inoltrare apposita istanza al competente Ufficio della Motorizzazione Civile U.M.C. per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali necessarie al rilascio del nulla osta tecnico ai sensi del D.P.R. 753/1980;

2. Il servizio di linea autorizzato dovrà essere attivato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione o, nel caso sia necessaria l'acquisizione del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi del D.P.R. 753/1980, entro 30 giorni dalla data di rilascio del citato nulla osta, e comunicato all'Amministrazione competente.

3. Il periodo necessario all'attivazione del servizio può essere esteso fino ad un massimo di centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione su motivata richiesta dell'azienda.

4. Il mancato inizio del servizio nei termini sopra indicati determina la decadenza dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 8 (Modifiche del servizio)

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, l'effettuazione del servizio non può essere interrotta né sospesa unilateralmente dall'azienda. In caso contrario, e previa diffida, laddove l'operatore non dovesse riprendere il servizio nei termini contemplati nella diffida medesima, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione procederà alla revoca.

2. L'azienda titolare di autorizzazione può richiedere modifiche motivate di percorso e/o di programma di esercizio, presentando apposita istanza motivata all'Amministrazione competente.

Art. 9 (Tassa sulle autorizzazioni regionali in materia di Trasporti)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 66/25 del 23.12.2015.

1. L'azienda interessata al rilascio, o al rinnovo, dell'autorizzazione di un servizio commerciale di trasporto dovrà provvedere al pagamento della tassa sulle concessioni regionali in materia di trasporti di cui alla L.R. n. 34/1991 e successivi decreti del Presidente della Regione relativi alla determinazione della misura delle tariffe.

Art. 10 (Obblighi e responsabilità dell'azienda)

1. Per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione l'azienda è obbligata a rispettare le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione amministrativa.

2. L'azienda è responsabile per qualsiasi evento dannoso derivante dall'esercizio del servizio autorizzato. È conseguentemente esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione.

3. E' obbligo dell'azienda rilasciare ai viaggiatori idoneo titolo di viaggio dal quale risulti la denominazione dell'azienda, tipologia e prezzo del titolo di viaggio e tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale. Resta valida l'applicazione della legge regionale 03 luglio 2015, n.17, e ss.mm.ii. recante "Sanzioni amministrative sui servizi di trasporto pubblico regionale e locale".

4. L'azienda è tenuta a dare immediata comunicazione all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione di tutti gli incidenti verificatisi, anche quando nessun danno sia stato causato a persone e/o cose. L'azienda si impegna inoltre a trasmettere all'Amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione ogni constatazione e verbalizzazione di notifica di trasgressioni avvenute durante l'esercizio della linea. E' inoltre tenuta a dare immediata comunicazione allo stessa Amministrazione di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del programma di esercizio autorizzato, da effettuarsi in conformità alle presenti direttive.

5. L'azienda è obbligata ad assicurarsi per quanto stabilito obbligatoriamente dalla legge.

6. Al fine di una corretta individuazione da parte dell'utenza, ciascun mezzo dovrà esporre all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la denominazione della linea autorizzata.

7. L'azienda è obbligata a tenere a bordo del mezzo impiegato nel servizio di trasporto commerciale copia conforme del documento comprovante il rilascio dell'autorizzazione e una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, nella quale, oltre alla generalità del conducente ed agli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali, risultino:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 66/25 del 23.12.2015.

- a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda titolare del servizio di trasporto commerciale autorizzato, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;
- b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;
- c) per i conducenti non rientranti nelle precedenti ipotesi, la qualità o la carica sociale rivestita all'interno dell'azienda autorizzata allo svolgimento del servizio di trasporto commerciale autorizzato, risultante dal registro delle imprese istituito presso le Camere di Commercio.

Art. 11 (attività ispettiva e di controllo)

1. Nello svolgimento delle attività ispettive e di controllo, l'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, e comunque anche l'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi commerciali di trasporto autorizzati nonché il rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti direttive e nell'autorizzazione rilasciata, si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche anche periodiche.
2. Nello svolgimento delle attività ispettive e di controllo l'Amministrazione redige apposito verbale a cura del personale incaricato. Nel verbale sono riportate le irregolarità riscontrate nell'erogazione del servizio di trasporto con riferimento anche al rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti direttive e nell'autorizzazione rilasciata.
3. Gli accertamenti delle irregolarità trasmessi all'Amministrazione competente dalle autorità di controllo sul territorio, saranno valutati al fine dell'applicazione della procedura e delle sanzioni di cui alle presenti direttive ed alla normativa vigente.
4. Le irregolarità rilevate nell'espletamento del servizio e nel mancato rispetto delle disposizioni contenute nelle presenti direttive e nell'autorizzazione, saranno oggetto di contestazione formale e contestuale richiesta di giustificazioni, che dovranno essere trasmesse dall'azienda entro 15 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Unitamente alla contestazione sarà inviata anche copia del verbale di cui al comma 2 o degli accertamenti di cui al comma 3.
5. Qualora le giustificazioni dell'azienda non siano ritenute sufficientemente motivate, ovvero non siano pervenute nei termini di cui al comma precedente, l'Amministrazione competente provvederà ad



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 66/25 del 23.12.2015.

inviare formale diffida all'azienda che dovrà provvedere entro il termine indicato, comunque non inferiore a 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

6. In casi di necessità ed urgenza l'Amministrazione competente potrà comunicare immediatamente la diffida ad adempiere, senza la preventiva comunicazione di richiesta di giustificazioni di cui ai commi precedenti.

7. La diffida ad adempiere potrà essere inoltrata per il seguente, meramente esemplificativo, elenco di motivi:

- a) accertate violazioni al Codice della Strada ed al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice stesso;
- b) mancato rispetto delle prescrizioni impartite con l'atto autorizzatorio;
- c) inadeguatezza della qualità del servizio offerto anche in termini di affidabilità e rispetto degli standard e caratteristiche del servizio di trasporto pubblico di linea commerciale;
- d) in ogni altro caso che comporti il mancato rispetto delle norme vigenti.

Art.12 (sospensione dell'utilizzo dei singoli mezzi)

1. L'Amministrazione competente potrà inibire motivatamente l'utilizzo dei singoli mezzi autorizzati all'impiego sul servizio commerciale di trasporto da 1 a 15 giorni.

2. La misura sanzionatoria della temporanea interdizione dell'utilizzo dei singoli mezzi sulla linea, avverrà previa comunicazione di diffida ad adempiere, nel rispetto dei termini di cui all'art.11.

3. Nei soli casi di necessità ed urgenza l'Amministrazione competente potrà disporre immediatamente la sospensione dei singoli mezzi.

4. In via esemplificativa ma non esaustiva l'Amministrazione competente potrà sospendere l'utilizzo dei singoli mezzi nei seguenti casi:

- a) utilizzo di mezzi privi dei necessari contrassegni con la denominazione della linea autorizzata, come previsto dall'art.10 comma 6 delle presenti direttive;
- b) utilizzo di mezzi non conformi all'offerta di standard qualitativi minimi previsti per i servizi di trasporto pubblico;
- c) utilizzo di mezzi in violazione delle norme che regolamentano la circolazione stradale e/o in presenza di mancato aggiornamento dei necessari documenti di circolazione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 66/25 del 23.12.2015.

5. Il provvedimento di sospensione sarà trasmesso all'azienda autorizzata, agli uffici U.M.C. nonché alle autorità di controllo competenti per territorio.

Art. 13 (Sospensione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione potrà essere sospesa da 1 a 15 giorni quando:
 - a) non si ottemperi alle disposizioni della diffida nei termini indicati;
 - b) quando siano state già adottate nei confronti dell'operatore due diffide nell'anno solare;
 - c) quando siano intervenute due sospensioni dell'utilizzo dei singoli mezzi sulla linea nell'anno solare.
2. La sospensione sarà comunicata con un preavviso di almeno 7 giorni, per consentire di provvedere alle necessarie operazioni propedeutiche alla sospensione del servizio commerciale di trasporto autorizzato.
3. Il provvedimento di sospensione sarà trasmesso all'azienda autorizzata, agli uffici U.M.C. nonché alle autorità di controllo competenti per territorio.

Art.14 (revoca dell'utilizzo dei singoli mezzi)

1. L'Amministrazione competente può revocare l'utilizzo dei singoli mezzi, autorizzati all'impiego sul servizio commerciale di trasporto autorizzato, in presenza del mancato rispetto delle prescrizioni relative al parco mezzi.
2. La misura sanzionatoria della revoca dell'utilizzo dei singoli mezzi sulla linea avverrà previa comunicazione di diffida ad adempiere, nel rispetto dei termini di cui all'art.11.
3. In via esemplificativa, ma non esaustiva, l'Amministrazione competente potrà revocare l'utilizzo dei mezzi quando siano state già disposte due sospensioni dell'utilizzo del singolo mezzo nell'anno solare.
4. Il provvedimento di revoca sarà trasmesso all'azienda autorizzata, agli uffici U.M.C. nonché alle autorità di controllo competenti per territorio.

Art.15 (revoca dell'autorizzazione)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 66/25 del 23.12.2015.

1. L'autorizzazione amministrativa può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto.
2. L'Amministrazione competente può altresì disporre la revoca dell'autorizzazione per reiterate e gravi inadempienze nell'osservanza delle disposizioni impartite con le presenti direttive e nell'autorizzazione rilasciata, e in particolare:
 - a) in presenza della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone;
 - b) quando siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione all'attività di trasporto di linea nell'anno di esercizio;
 - c) in caso di utilizzo di mezzi acquistati con sovvenzioni pubbliche che non abbiano superato il vincolo di non alienabilità e di destinazione d'uso al trasporto pubblico;
 - d) in caso di utilizzo di mezzi che non siano nella piena disponibilità della società autorizzata;
 - e) in presenza di comprovate gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento del servizio.
4. Il provvedimento di revoca sarà trasmesso all'azienda autorizzata, agli uffici U.M.C. nonché alle autorità di controllo competenti per territorio.

Art. 16 (Monitoraggio dei servizi commerciali di trasporto)

1. Le Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni di servizi commerciali di trasporto di cui all'art.2, trasmettono all'Assessorato regionale dei trasporti, ciascuna per quanto di propria competenza, le informazioni relative ai servizi commerciali di trasporto autorizzati, secondo la modulistica predisposta dal Servizio regionale competente.

Art. 17 (Regime transitorio)

1. Le concessioni o autorizzazioni di servizi di TPL per i quali non sono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione già rilasciate dall'Amministrazione regionale alla data di approvazione delle presenti direttive, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza.
2. L'azienda titolare della concessione o autorizzazione di cui al comma precedente potrà, previa presentazione all'Amministrazione competente di apposita istanza, redatta in conformità a quanto previsto dalle presenti direttive, richiedere il rinnovo dell'esercizio del servizio commerciale di trasporto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib. G.R. n. 66/25 del 23.12.2015.

3. Le sanzioni previste e disciplinate dalle presenti direttive si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate e in corso di validità.

Art. 18 (rinvio)

1. Qualsiasi rinvio effettuato nelle presenti direttive a leggi, decreti, regolamenti o altre direttive, si intende effettuato anche alle loro successive rettifiche, integrazioni o abrogazioni. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio alla normativa del settore,

Art. 19 (entrata in vigore)

1. Le presenti direttive entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.